

Codice DB1014

D.D. 12 giugno 2014, n. 194

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di n. 21 captazioni idropotabili - 20 sorgenti e 1 presa d'acqua superficiale dal Torrente Messa - ubicate nel Comune di Rubiana (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Rubiana (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 20 dicembre 2013, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 265/2013 del 19 dicembre 2013 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- presa d'acqua superficiale dal Torrente Messa, ubicata nella particella catastale n. 286 del foglio di mappa n. 16 e nella particella catastale n. 33 del foglio di mappa n. 17, censite al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Bacias 1", "Bacias 2" e "Bacias 3", ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 245, n. 305 e n. 374 del foglio di mappa n. 6, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO);
- sorgenti "Dos 1", "Dos 2", "Dos 3", "Dos 4" e "Dos 5", ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 46, n. 48 e n. 27 del foglio di mappa n. 15, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO);
- sorgenti "Oliva 1", "Oliva 2" e "Oliva 3", ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 3 del foglio di mappa n. 26, nella particella catastale n. 154 del foglio di mappa n. 30 e nella particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 27, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO);
- sorgenti "Serafino 1", "Serafino 2" e "Serafino 3", ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 437 e n. 433 del foglio di mappa n. 6, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO);
- sorgenti "Favella 1", "Favella 2" e "Favella 3", ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 149, n. 186 e n. 197 del foglio di mappa n. 20, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO);
- sorgenti "Granero 1", "Granero 2" e "Granero 3", ubicate, rispettivamente, nella particella catastale n. 8 del foglio di mappa n. 19 e nella particella catastale n. 963 del foglio di mappa n. 21, censite al C.T. del medesimo Comune di Rubiana (TO).

La proposta di definizione della presa d'acqua superficiale dal Torrente Messa è stata dimensionata, per decisione del Proponente, invece di avvalersi del criterio infrastrutturale così come previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, utilizzando il criterio geometrico e individua una zona di tutela assoluta (ZTA) – di forma circolare e raggio pari a 10 metri, al cui interno è contenuta l'opera di presa – e una zona di rispetto (ZR), di forma trapezoidale ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale area ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientata parallelamente alla direzione del corso d'acqua.

Per quanto concerne invece le scaturigini in esame, l'unico dato di riferimento è quello relativo alla curva di esaurimento delle sorgenti *Oliva*, rappresentative di circuiti superficiali nella porzione fratturata più superficiale del substrato roccioso; il tempo di dimezzamento della portata massima annuale indica, per questo gruppo sorgentizio, una vulnerabilità bassa. Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle altre sorgenti analizzate – dal momento che sono caratterizzate da esigue portate che risultano, tra l'altro, molto variabili nell'arco dell'anno e comprese

mediamente tra 0,08 e 2,65 l/s, non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale, così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – le proposte di definizione presentate sono state elaborate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità basso (classe D) dell'acquifero captato dai gruppi sorgentizi *Bacias, Dos, Oliva e Serafino* ed un grado di vulnerabilità elevato (classe A) dell'acquifero captato dai gruppi sorgentizi *Favella e Granero*.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

*Sorgenti "Bacias 1", "Bacias 2" e "Bacias 3":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare; poiché le due sorgenti "Bacias 2" e "Bacias 3" sono adiacenti, le zone di tutela assoluta si compenetrano tra loro;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide, un'estensione a monte pari a 200 metri e un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "Dos 1", "Dos 2", "Dos 3", "Dos 4" e "Dos 5":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare; poiché le sorgenti "Dos 1", "Dos 2" e le sorgenti "Dos 3", "Dos 4" e "Dos 5" sono adiacenti, le zone di tutela assoluta si compenetrano tra loro;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tali trapezoidi hanno un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta e sono orientate parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "Oliva 1", "Oliva 2" e "Oliva 3":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tali trapezoidi hanno un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta e sono orientate parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "Serafino 1", "Serafino 2" e "Serafino 3":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare; poiché le due sorgenti "Serafino 2" e "Serafino 3" sono adiacenti, le zone di tutela assoluta si compenetrano tra loro;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tali trapezoidi hanno un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta e sono orientate parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "Favella 1", "Favella 2" e "Favella 3":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare; poiché le due sorgenti "Favella 2" e "Favella 3" sono adiacenti, le zone di tutela assoluta si compenetrano tra loro;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide, un'estensione a monte pari a 200 metri e un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

*Sorgenti "Granero 1", "Granero 2" e "Granero 3":*

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare; poiché le due sorgenti "Granero 2" e "Granero 3" sono adiacenti, le zone di tutela assoluta si compenetrano tra loro;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoide, un'estensione a monte pari a 200 metri e un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta;

– zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati “Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche”:

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Derivazione T. Messa – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Bacias 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Dos 1, 2, 3, 4, 5 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Oliva 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Serafino 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Favella 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Granero 1, 2, 3 – Scala 1:2.000*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia suddette ricadono totalmente nel territorio del Comune di Rubiana (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 14 ottobre 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte di definizione presentate.

In merito alle proposte presentate l'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 15 novembre 2013, ha espresso parere favorevole, non rilevando particolari criticità o incompatibilità.

Nella medesima nota la stessa ASL ha tuttavia evidenziato, considerati i centri di pericolo censiti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Serafino* e *Favella* – in particolare fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta, pozzi perdenti o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – la necessità di mettere in atto gli interventi di protezione statica delle risorse idriche captate.

Relativamente alle caratteristiche di qualità dell'acqua prelevata dai punti di captazione, gli esiti analitici hanno dimostrato, nel tempo, la conformità dell'acqua erogata nella rete acquedottistica.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 11 dicembre 2013, ha espresso il proprio parere rilevando che nelle aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e le aree di salvaguardia sono ubicate in zone nelle quali non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Nella medesima nota la stessa ARPA ha tuttavia precisato alcune misure cautelative da adottare per la tutela della risorsa idrica captata; in particolare, evidenziando l'importanza di mettere in sicurezza i centri di pericolo maggiormente problematici presenti, ovvero la viabilità provinciale e comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti *Dos* e gli scarichi civili tramite fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta, pozzi perdenti o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti rurali e abitativi occupati in modo non continuativo

non allacciati alla pubblica fognatura che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Serafino* e *Favella*.

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Con la determinazione n. 495-243011 dell'8 novembre 2001 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Rubiana alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque superficiali per uso potabile tramite una presa dal Torrente Messa, ubicata nel medesimo Comune. Per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del servizio idrico integrato per il territorio comunale di Rubiana.

Per quanto concerne invece le captazioni da sorgente, con la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Rubiana alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i gruppi sorgentizi denominati *Bacias*, *Dos*, *Oliva*, *Serafino*, *Favella* e *Granero*, ubicati nel medesimo Comune. Successivamente, con la determinazione n. 333-20288 del 22 maggio 2012, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 23 gennaio 2014.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che le captazioni in argomento non sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del

2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010 e pertanto dovranno essere al più presto inserite nello stesso Programma;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta della presa sul Torrente Messa e delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili tramite fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta, pozzi perdenti o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti rurali e abitativi occupati in modo non continuativo non allacciati alla pubblica fognatura che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Serafino* e *Favella* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza e procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità provinciale e comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti *Dos* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

vista la determinazione n. 495-243011, in data 8 novembre 2001, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Rubiana alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite una presa dal Torrente Messa, ubicata nel medesimo Comune; per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del servizio idrico integrato per il territorio comunale di Rubiana;

vista la determinazione n. 875-355139, in data 16 novembre 2004, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Rubiana alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i gruppi sorgentizi denominati *Bacias*, *Dos*, *Oliva*, *Serafino*, *Favella* e *Granero*, ubicati nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 333-20288, in data 22 maggio 2012, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 15 novembre 2013 – prot. n. 121883;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 11 dicembre 2013 – prot. n. 112129;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" n. 265/2013, in data 19 dicembre 2013, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota, in data 20 dicembre 2013 – prot. n. 4263, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 80 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

#### DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia di n. 21 captazioni idropotabili – 20 sorgenti e 1 presa d'acqua superficiale dal Torrente Messa – ubicate nel Comune di Rubiana (TO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati "Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche":

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Derivazione T. Messa – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Bacias 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Dos 1, 2, 3, 4, 5 – Scala 1:2.000;*

– *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Oliva 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*

- *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Serafino 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*
  - *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Favella 1, 2, 3 – Scala 1:2.000;*
  - *Planimetria dell'area di salvaguardia – Comune di Rubiana – Sorgenti Granero 1, 2, 3 – Scala 1:2.000*
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rubiana (TO), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta della presa sul Torrente Messa e delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili tramite fosse biologiche e/o imhoff, pozzi neri a tenuta, pozzi perdenti o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio degli insediamenti rurali e abitativi occupati in modo non continuativo non allacciati alla pubblica fognatura che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Serafino* e *Favella* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza e procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità provinciale e comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia delle sorgenti *Dos* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali del Torrente Messa, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano;
- provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rubiana affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Agata Milone